

REGIONE ABRUZZO

L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Publicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

(...)

Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

- a) della Giunta regionale;
- b) del Consiglio regionale;
- c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
- d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;

e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico. Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali (26)

2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).

3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante, e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura (27).

5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.

8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale (28).

9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.

10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura (29).

(26) Comma dapprima modificato dall' art. 1, comma 2, L.R. 23 agosto 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 27, comma 1, L.R. 26 agosto 2014, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della medesima legge) e cessa di avere efficacia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della suddetta legge(ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 26, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

a) della Giunta regionale;

b) del Consiglio regionale;

c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando;

d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.».

(27) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(28) Comma così modificato dall' art. 29, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(29) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 2, L.R. 26 novembre 2002, n. 25, come modificata dall' art. 1, comma 21, L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

Art. 9

Incarichi a tempo determinato.

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all' *articolo 40 della L.R. n. 40/2010*, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire (30).

1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale (31).

2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti (32).

3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

(30) Comma così modificato dall' art. 32, comma 3, lettera d), L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).

(31) Comma aggiunto dall' art. 47, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(32) Comma così modificato dall' art. 47, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 10

Trattamento economico.

1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa è mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennità (33).
3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilità di un ufficio può essere riconosciuta la "indennità di responsabilità" contrattualmente prevista per altre funzioni.
4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel C.C.N.L.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito fondo nell'ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio.

(33) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' *art. 38, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.*

Art. 11

Disposizioni generali.

1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale.
 2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorità indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del C.C.N.L..
 3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l'attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
-

(...)

Tabella B(35)

Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari

Segreterie	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
N° Consiglieri					
1	1	1	1	3	2
2	1	2	1	4	3
da 3 a 4	1	2	2	5	4
da 5 a 6	1	3	2	6	4
da 7 a 8	2	3	2	7	5
da 9 a 10	2	3	3	8	6

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri

(35) Tabella soppressa dall' *art. 32, comma 3, lettera e)*, L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).

Abruzzo

L.R. 09/05/2001, n. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

TABELLA "C" (36)

Dotazione organica delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Segreterie	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
Presidente	2	3	2	8	3
Vice Presidente vicario	1	3*		4	1
Vice Presidente	1	3*		4	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Pres.		1*		1	

Commissione

Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale di categoria C può essere sostituito, in tutto o in parte con il personale di categoria B.

(36) La presente tabella è stata modificata dall' art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81, in conseguenza della modifica apportata all' art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77 dal medesimo art. 13. Successivamente, la presente tabella è stata nuovamente modificata dall' art. 17, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del suddetto articolo.